



Città di Castrovillari

Ordinanza n. 47

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine in occasione dei festeggiamenti civili della Madonna del Castello che si terranno nei giorni 1, 2 e 3 maggio 2018.

IL SINDACO

Premesso:

- che nei giorni 1, 2 e 3 maggio c.a., è previsto lo svolgimento dei festeggiamenti civili della Madonna del Castello e che l'aspetto civile dei suddetti festeggiamenti costituisce momento importante di attrazione per tutto il comprensorio, disgiunto dai riti religiosi che avranno una caratterizzazione ben precisa, devozionale;
- che per consolidata tradizione, i festeggiamenti in parola rivestono un sicuro interesse di pubblico e che per tale ragione, si rende necessaria, ai fini della sicurezza e della tutela della pubblica incolumità, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina riguardo alla vendita e/o al consumo di alcolici e altre bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine;
- che recenti eventi pongono in evidenza la necessità di qualificare, nell'ambito della gestione delle pubbliche manifestazioni, dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità di persone e servizi di ordine e sicurezza pubblica;

Richiamata la nota prot. n. 0049375 del 28.06.2017 con cui la Prefettura di Cosenza – Area 1^a Ordine e Sicurezza Pubblica sollecita, con riferimento alle norme in materia di sicurezza urbana, l'adozione di specifici piani, misure, attività, nonché l'emissione di specifici provvedimenti, quali quelli finalizzati – anche ricorrendo all'art. 54 TUEL – al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

Acquisita la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0019991/2017/1 del 07.06.2017, con la quale, nell'ambito delle misure di sicurezza da adottare in occasione delle pubbliche manifestazioni, invita alla *“valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;

Dato atto che sussiste la prioritaria esigenza di adottare opportuni provvedimenti per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone;

Ravvisata, pertanto, la necessità, per ragioni di pubblica sicurezza, di vietare la somministrazione e la vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, il consumo e la detenzione in luogo pubblico ai fini della vendita di bevande racchiuse in contenitori vitrei o metallici;

Atteso il carattere generale ed il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza di necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuto di provvedere ai fini della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

Visto l' art. 9 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il D.M. 5 agosto 2008, pubblicato nella G.U. 9 agosto 2008, n. 186 recante "Incolmabilità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

Vista la L. n. 689/1981 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n.114/1998 s.m.i.;

Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.»;

Visto l'art. 8 D.L. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in L. 48/2017;

Visto l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Ordina

per le motivazioni espresse in premessa e qui da intendersi integralmente riportate, nei giorni 1, 2 e 3 maggio 2018, dalle ore 16,00 e fino alle ore 03,00:

1. è fatto assoluto divieto, per gli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare ed altri operatori autorizzati ai sensi di legge, somministrare (fatta salva la somministrazione al tavolo) e vendere per asporto alcolici ed altre bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, prevedendo in sostituzione la vendita e/o somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico-sanitaria;

2. è fatto assoluto divieto, per gli avventori e fruitori consumare in luogo pubblico ovvero detenere, anche ai soli fini del trasporto, alcolici e altre bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine;

Gli esercenti dovranno informare l'utenza dei suddetti divieti mediante l'apposizione, in prossimità del banco di vendita delle bevande, di apposito avviso o cartello informativo con indicazione di tutte le misure previste dal presente provvedimento.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma 1-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, da euro 25,00 ad euro 500,00.

E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari, con particolare riferimento all'articolo 650 del codice penale.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso a mezzo PEC :

- a S.E. Sig. Prefetto (Cosenza) al seguente indirizzo: protocollo.prefcs@pec.interno.it
- al Comando Polizia Locale (Sede) al seguente indirizzo:
polizia.municipale@pec.comune.castrovillari.cs.it
- al Commissariato della Polizia di Stato (Castrovillari) al seguente indirizzo :
comm.castrovillari.cs@pecps.poliziadistato.it
- alla Polizia stradale Sottosezione di Frascineto (Castrovillari) al seguente indirizzo:
sottosezpolstrada.frascineto.cs@pecps.poliziadistato.it
- al Comando Compagnia Carabinieri (Castrovillari) al seguente indirizzo:
tcs26450@pec.carabinieri.it
- al Comando Compagnia G.d.F. (Castrovillari) al seguente indirizzo:
cs1290000p@pec.gdf.it

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione medesima.

Dalla Residenza Municipale, li 27/04/2018

IL SINDACO
Avv. Domenico LO POLITO

